

CORONAVIRUS. Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Problematiche inerenti le “attività dei servizi di ristorazione”.

La Prefettura di Sondrio ha fornito iniziali indicazioni sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande previste dal D.L.22 aprile 2021, n. 52 così come supportate dalla direttiva del Ministero dell’Interno n.15350 del 24 aprile scorso.

In particolare l’art. 4, comma 1 del citato decreto, prevede che *“Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati”*.

Le questioni riguardano sia la corretta delimitazione dell’espressione *“esclusivamente all’aperto”*, sia il limite orario fissato alle ore 18.00 per le attività con codice ATECO 56.30 (esercizi di somministrazione senza cucina) che effettuano il servizio di asporto.

L’esame della nuova disposizione ha portato a fornire le seguenti conclusioni.

Per quanto riguarda la delimitazione dell’espressione *“esclusivamente all’aperto”* è stato ritenuto che si riferisce alle attività dei servizi di ristorazione che si svolgono su aree private e/o pubbliche in concessione, totalmente all’aperto, nonché all’interno di verande, gazebo, pedane, dehors, etc., purché tali strutture possano essere mantenute aperte su almeno tre lati, salvo l’ingombro dei sostegni.

Per quanto riguarda, invece, la problematica inerente l’orario di esercizio di tali attività, in linea con la previsione normativa di cui all’art. 4, comma 1 del d.l. n. 52/2021, è stato ritenuto, da una parte, che tutte le attività dei servizi di ristorazione (a mero titolo esemplificativo bar, ristoranti, pub, pizzerie, gelaterie, etc.), possano esercitarsi con servizio al tavolo dalle ore 5.00 alle ore 22.00, nel rispetto dei prescrizioni anticovid per il loro svolgimento; dall’altro, che quelle caratterizzate da codice ATECO 56.30 (bar e altri esercizi assimilabili senza cucina) devono terminare il servizio d’asporto alle ore 18.00, restando consentito anche per quest’ultime di continuare a svolgere l’attività dalle ore 18.00 alle ore 22.00 esclusivamente con servizio ai tavoli.

Le predette indicazioni sono state fornite con riserva di apprendere le indicazioni degli Uffici di Governo centrale e regionale espressamente interessate dalle suddette problematiche.